



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 31918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.2016 e vertente

T R A

Luciano

elettivamente domiciliato in Roma,
, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

CERAMICA S.p.a.

elettivamente domiciliata in Roma, v
in virtù di delega posta in calce alla
copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA



OGGETTO: risarcimento danni per revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.10.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni sulla preliminare eccezione di clausola compromissoria come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, Luciano conveniva in giudizio la società Ceramica spa., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla sua revoca senza giusta causa dalla carica di Presidente ed Amministratore delegato della predetta società, da quantificarsi nella somma di € 1.295.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.

-Nell'atto di citazione, precisava che la suddetta domanda risarcitoria era già stata proposta dinanzi al Tribunale di Viterbo (giudizio iscritto al n. RG. 4063/2014), il quale aveva dichiarato inammissibile la domanda attorea, ritenendo che la controversia fosse devoluta per materia alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa.

-Si costituiva in giudizio la Ceramica spa., la quale preliminarmente eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella competenza arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 25 dello Statuto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata.

-Invitate le parti a precisare le conclusioni in ordine alla sola questione preliminare, la parte attrice contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta, deducendo che:

-la clausola compromissoria prevista all'art. 25 dello Statuto devolveva alla competenza arbitrale le sole controversie tra soci, mentre nella presente sede ad agire era l'ex amministratore della società;

-con il presente giudizio, l'attore aveva riassunto il precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo, nell'ambito del quale non era stata sollevata alcuna eccezione di clausola compromissoria, atteso che nessuna clausola di tal tipo era prevista nello Statuto all'epoca vigente. Infatti, l'atto riassuntivo del giudizio poteva avere anche la forma dell'atto di citazione e non necessariamente del ricorso;

-il Tribunale di Viterbo, nel dichiarare inammissibile la domanda, aveva riconosciuto la competenza del Tribunale delle Imprese e non di un collegio arbitrale;

-doveva, comunque, applicarsi lo Statuto vigente al momento della verifica dei fatti per cui era controversia;



-A tali deduzioni, la società convenuta replicava che:

-la clausola copriva uno spettro molto ampio, tale da ricomprendere tutte le controversie nei confronti della società;

-il presente giudizio era diverso ed autonomo rispetto a quello instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo, atteso che l'atto introduttivo aveva la forma di atto di citazione e non di ricorso in riassunzione e che il giudice aveva dichiarato la inammissibilità della domanda e non la propria incompetenza, senza assegnare alcun termine per la riassunzione.

OSSERVA IN DIRITTO

1 - L'eccezione di compromesso, sollevata dal convenuto, non può trovare accoglimento.

Ed invero, giova ricordare che –ai sensi dell'art. 50 c.p.c.- se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il disposto del citato art. 50 c.p.c. trova applicazione in relazione a tutte le forme di competenza (cfr. Cass. n. 974/1998) e non comporta alcuna nullità l'eventuale omessa fissazione –da parte del giudice dichiaratosi incompetente- del termine di riassunzione della causa, atteso che l'art. 50 c.p.c. prevede in tal caso l'applicazione del termine ivi indicato (cfr. Cass. 23587/2008).

Quanto alle modalità con cui va effettuata la riassunzione del giudizio, questa deve avvenire con comparsa di riassunzione redatta ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo, mentre la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. C.p.c. non determina la nullità dell'atto (non comminata da alcuna disposizione di legge), salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione, (cfr. Cass. n. 3695/2001; n. 7055/2002).

Risulta, inoltre, evidenziato che la comparsa di riassunzione deve contenere "il richiamo dell'atto introduttivo", ma a tal fine non è necessario che siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, purchè sia richiamato *per relationem* l'atto introduttivo predetto ed il provvedimento in forza del quale viene fatta la riassunzione, (cfr. Cass. n. 12524/2010).

Quanto, poi, alla forma dell'atto riassuntivo, la Suprema Corte ha chiarito che "Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, l'istante può utilizzare, anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, la citazione della parte ad udienza fissa, la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ. resta



condizionata all'avvenuta notifica dell'atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 9000 del 06/05/2015, Rv. 635210 - 01)".

Passando, poi, ad esaminare gli effetti della riassunzione del giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il processo *continua* davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, (cfr. Cass. n. 19030/2008).

La prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato comporta che, ai fini della individuazione del momento di pendenza della controversia, sarà necessario far riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio, seppur instaurato dinanzi ad un giudice incompetente. Tale principio risulta affermato dalla Suprema Corte sia con riferimento alla prevenzione nella continenza di cause (cfr. Cass. n. 19773/2015); sia ai fini della applicazione dell'art. 5 c.p.c., in base al quale la competenza e la giurisdizione si determinano con riferimento alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi, (cfr. Cass. ord. n. 4484 del 21/02/2013).

^^^^^^

2 – Ciò posto, facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve ritenersi che il presente giudizio sia la mera prosecuzione di quello instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo, iscritto al n. RG. 4063/2014.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ben può essere qualificato come atto di riassunzione. Infatti, a nulla rileva (come già sopra evidenziato) che esso abbia la forma dell'atto di citazione e non del ricorso. Nel predetto, inoltre, si fa espresso riferimento al precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo, alle domande ivi proposte, nonché al suo esito. Risulta, infatti, chiaramente richiamata l'ordinanza del 18.12.2015 del Tribunale di Viterbo: provvedimento in forza del quale viene effettuata la riassunzione. Del resto, a nulla rileva che nel dispositivo del suddetto provvedimento il giudice abbia dichiarato inammissibile la domanda, anziché dichiarare la propria incompetenza, senza fissare il termine per la riassunzione del giudizio. Infatti, nella parte motiva del provvedimento il Tribunale di Viterbo ha chiaramente evidenziato di non poter decidere nel merito la controversia, rientrando questa nella competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa. La pronuncia, dunque, seppur formalmente di inammissibilità, ha il contenuto di una declaratoria di incompetenza. Peraltro, la mancata fissazione del termine per la riassunzione è irrilevante, trovando applicazione in tal caso il termine di legge previsto dall'art. 50 c.p.c.

Va, altresì, rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato anche al difensore della società convenuta, costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo, e la notifica è stata effettuata entro il termine previsto dal citato art. 50 c.p.c.



^^^^^^

3 - Dovendosi, quindi, ritenere che il presente giudizio sia la prosecuzione del giudizio instaurato nel 2014 dinanzi al Tribunale di Viterbo, l'eccezione di compromesso sollevata nella presente sede appare inammissibile in quanto tardiva, dovendosi far riferimento –ai fini della tempestività- alla data di instaurazione del giudizio dinanzi al giudice incompetente.

Ed infatti, come osservato dalla Suprema Corte, *“In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015, Rv. 637741 - 01)”*.

Peraltro, non può neanche trascurarsi che è pacifico che –al momento della introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo- lo Statuto della società convenuta non prevedeva la clausola compromissoria in esame, essendo stata questa introdotta in un momento successivo.

^^^^^^

4 – Acclarata la inammissibilità della eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e la competenza del Tribunale ordinario adito a decidere nel merito la controversia, la causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.

Le spese vanno rimesse alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **DICHIARA** la inammissibilità della eccezione di clausola compromissoria sollevata dalla parte convenuta;
- 2) **RIMETTE** la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- 3) **RIMETTE** alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.3.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Dr. Francesco Mannino

IL CASO.it

